

Logo della Repubblica Italiana
CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 7 /2014

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	
Primo Referendario	D.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	D.ssa Innocenza Zaffina	Relatore
Referendario	D.ssa Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n. 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 4 del 23 maggio 2013 in ordine alle modalità di attribuzione delle richieste di parere ai magistrati istruttori;

Vista la nota prot. n. 10447 del 23 ottobre 2013, a firma del Sindaco del Comune di Mariglianella (NA), acquisita al protocollo n. 3883 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 6 novembre 2013, con la quale viene richiesto il parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista la nota del 21 novembre 2013 con la quale è stata assegnata, d'ordine del Presidente, la richiesta di parere al relatore;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 2/2014 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina,

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Mariglianella (NA) ha sollecitato un parere in ordine alla seguente questione: *"Il Comune di Mariglianella in seguito a risoluzione, per inadempimento del concessionario, del contratto di affidamento della riscossione dei tributi avvenuta con determina n. 256 del 28/06/2013, si è trovato a gestire direttamente i tributi comunali tra cui l'attività di accertamento e recupero dell'evasione ICI dovuta per anni d'imposta precedenti e non ancora prescritti; (...) l'ex concessionario (...) ha proposto ricorso dinanzi al Giudice civile avverso la pronunciata risoluzione per inadempimento e che, pertanto, (...) non si appalesa opportuno, in pendenza di giudizio, procedere all'esperimento di una nuova gara per l'affidamento all'esterno della gestione dei tributi comunali; (...) gli uffici comunali sono chiamati a sostenere notevoli sforzi atteso che da circa 15 anni i tributi comunali sono stati gestiti con affidamento a concessionario esterno e che le cosiddette "banche dati" consegnate dalla (...) s.r.l., in seguito alla risoluzione, si presentano, prima facie, assolutamente carenti e non organizzate (e per le quali questo Comune ha avanzato le relative contestazioni); (...) inoltre, il Comune ha un numero di dipendenti in servizio pari a 24 (di cui uno sospeso) con una popolazione al 31/12/2012 di 7.679 abitanti e, quindi, un rapporto tra popolazione e dipendenti pari a meno della metà del rapporto 1/44 indicato dal D.M. Interni del 16/03/2011 e valevole addirittura per gli Enti dissestati; (...) in virtù del limite di cui all'art. 1, comma 557, legge n° 296/2006 in base al quale gli Enti soggetti al patto di stabilità devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio precedente, il Comune nel presente e nel prossimo esercizio finanziario non può procedere a nuove assunzioni di personale; (...) ai dipendenti comunali che saranno impiegati nell'attività di accertamenti e recupero evasione ICI anni d'imposta precedenti potrebbe essere applicato l'incentivo di cui all'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. 446/97 come recepito nell'apposito Regolamento Comunale ICI e da allocare nella parte variabile del fondo per la contrattazione integrativa ma ciò comporterebbe l'aumento del fondo della contrattazione integrativa rispetto all'anno 2010.*

Ciò premesso, rilevato che la Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con delibera n. 16 del 9/11/2009 ha ritenuto, tra l'altro, che gli incentivi per il recupero dell'ICI non devono essere compresi nelle spese di personale di cui ai commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); che la Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo – con delibera n. 51 del 4/10/2011, ha ritenuto, tra l'altro, che le risorse che alimentano il fondo, derivanti dal recupero dell'ICI, devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n.78/2010 convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2010 (tetto di spesa che sarà prorogato anche per il 2010 come da proposta di legge di stabilità 2014); che le due pronunce sopra menzionate appaiono contrastanti tra loro, chiede di conoscere l'esatto ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 in riferimento ai compensi incentivanti per il recupero dell'ICI ed alla luce della sentenza della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie n. 16 del 9/11/2009"

DIRITTO

In via preliminare, va accertata l'ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali"*. A tale riguardo, ritiene la Sezione di non doversi discostare dall'orientamento sinora seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pure previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può essere ostativa all'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali e alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se e in quanto formulata, come nel caso in esame, dal Sindaco del Comune, quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

In relazione all'ammissibilità dei quesiti, sotto il profilo oggettivo, si rende necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. La sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va, innanzitutto, scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Secondo l'indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, resa ai sensi dell'art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i

distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

Inoltre, si rende necessario verificare se il richiesto parere non implichi la valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o "in itinere" e se le questioni poste dall'Ente istante siano oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Alla stregua dei sopra richiamati principi, la Sezione ritiene che vada esclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione circa la specifica e concreta questione posta dal Sindaco; ciò in quanto la funzione consultiva non può interferire, ancorché potenzialmente, con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e *"non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi"* (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 2/2013; deliberazione del 14 febbraio 2013, n. 22/2013). Inoltre, una qualsivoglia valutazione sulla concreta vicenda gestionale rappresentata dall'Ente potrebbe potenzialmente interferire con le specifiche verifiche effettuate nell'ambito delle funzioni di controllo intestate a questa Sezione e, segnatamente, di quelle previste ai sensi degli art. 148 e ss. del decreto legislativo n. 267/2000. Va, infine, precisato che le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto di norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro, stante la competenza *ratione materiae* dell'ARAN.

L'attività consultiva di questa Sezione va, pertanto, limitata all'interpretazione della normativa in materia di vincoli sull'evoluzione della spesa per il personale, la cui applicazione ha un diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e può ricondursi alla materia della contabilità pubblica, come delineata dalla giurisprudenza della Corte dei conti. Solo entro i predetti limiti e in disparte qualsivoglia valutazione sull'attività gestionale dell'Ente, la richiesta di parere può essere esaminata

Nel Merito

In via preliminare, va qui integralmente richiamato l'articolo 9, comma 2 *bis* del d.l. n. 78 del 30 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge di stabilità 2014): *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

In seguito all'entrata in vigore del cit. d.l. 78/2010, si è posta la questione circa le risorse di alimentazione del fondo rientranti nell'ambito di applicazione della norma. A tale riguardo, in seguito alla rimessione della questione di massima da parte della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, le Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione 51 del 4 ottobre 2011 (da considerarsi qui integralmente richiamata) hanno precisato: *"La disposizione di cui all'art. 9, comma 2-bis, citato è dunque inserita in un complesso di norme volte a perseguire specifici obiettivi di riduzione della spesa pubblica, in specie quella complessiva del personale attraverso norme di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni per modo che la riduzione di tale tipologia di spesa rappresenti uno specifico obiettivo vincolato di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, imponendo alle amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all'incremento dei fondi delle risorse decentrate."(...)* *"La ratio del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2.8. Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata" (...)* *"Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto, "tra le risorse di alimentazione del fondo di cui alla richiesta di parere della Sezione di controllo per la Regione Lombardia le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione*

dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78. 4.5 Diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate – sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”.

E ciò in quanto “alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico”.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Collegio ritiene in questa sede, ferme restando le considerazioni delineate in premessa sull'impossibilità di fornire istruzioni puntuali e concrete all'amministrazione, di non discostarsi da tale orientamento interpretativo, già in passato condiviso da questa Sezione regionale di controllo, secondo cui gli incentivi al personale dedicato alla lotta all'evasione I.C.I. ai sensi degli art. 52 e 59, 1 comma, lett. p) del decreto legislativo n. 15 dicembre 1997, n. 446, per espressa previsione della ricordata deliberazione n. 51 delle Sezioni riunite in sede di controllo, vanno annoverati tra le voci che alimentano il fondo della contrattazione integrativa decentrata (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 9 del 17 gennaio 2013).

Quanto al prospettato contrasto tra l'orientamento interpretativo sopra richiamato e la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16 del 13/11/2009, si ritiene opportuno richiamare la precisazione effettuata dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 27 del 12 maggio 2011) circa il significato da attribuire alla nozione di “spesa di personale”, rinvenibile nelle varie disposizioni normative in materia di contenimento di siffatta spesa. In particolare, *“le misure che, nell'insieme, mirano alla progressiva riduzione della spesa per il personale, vanno unitariamente considerate nella loro finalità, anche se agiscono secondo modalità dissimili, avendo parametri di riferimento diversi, ora considerando la serie storica, ora privilegiando il rapporto nello stesso periodo di due aggregati di bilancio”.* E ancora: *“nella disciplina posta dal comma 557 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) esplicitamente riferita agli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno (ai quali è dedicata una disciplina differenziata rispetto a quella posta per gli enti “fuori patto”) sono indicate le misure organizzative, da modulare nell'ambito dell'autonomia degli enti, atte ad*

assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento; esse devono rivolgersi prioritariamente alla riduzione dell'incidenza percentuale rispetto al complesso delle spese correnti, alla parziale reintegrazione del personale cessato, al contenimento della spesa per il lavoro flessibile, alla razionalizzazione delle strutture e al contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa. Tali azioni vanno realizzate secondo criteri di trasparenza contabile e gestionale e impedendo comportamenti elusivi". In tale contesto, "l'obiettivo della progressiva riduzione della spesa per il personale resta un punto fermo nella disciplina vincolistica ispirata ad obiettivi riequilibrio della finanza pubblica ed è annoverato tra gli ambiti prioritari di intervento" .

Ciò posto "va considerato che l'accezione "spesa di personale", tendenzialmente univoca, è suscettibile di diverse configurazioni (non a caso si parla di aggregato di "spesa di personale") in ragione delle finalità perseguite dalle norme che di volta in volta vi fanno riferimento. Non si tratta naturalmente di figure ontologicamente diverse, ma di aggregazioni che possono essere suscettibili di diversa composizione".

Pertanto, l'aggregato "spesa del personale" rinvenibile nella norma che impone l'obbligo di riduzione di tale spesa (comma 557 dell'articolo unico della legge 296/2006¹), va, innanzitutto, interpretato alla luce di quanto previsto dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18 del 1° agosto 2013 e, in particolare, dall'allegato schema di questionario per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, laddove l'aggregato di cui al comma 557 è analizzato nel dettaglio, mediante l'elencazione delle voci di spesa da includere o da escludere ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di riduzione complessiva delle spese per il personale. Va, in proposito, precisato che le Linee Guida, sebbene sprovviste della forza che l'ordinamento assegna alle deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di nomofilachia, per via nella specificità della norma che le prevede e della qualità di atto generale e programmatico si distinguono rispetto alle altre deliberazioni di controllo (cit. deliberazione n. 27/2011, Sezioni riunite in sede di controllo).

Dall'esame delle richiamate Linee Guida e della citata deliberazione n. 16/2009 della Sezione delle autonomie, si evince che gli incentivi per il recupero ICI vanno esclusi dalle componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

¹ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ciò non è in contrasto con l'interpretazione della norma di cui citato art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, che si riferisce alle risorse presenti nei fondi unici che dovrebbero tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, a prescindere, come è stato chiarito dalle Sezioni riunite di controllo, da ogni considerazione circa la provenienza delle risorse e, quindi, anche del caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata. In conclusione, la circostanza che gli incentivi per il recupero ICI sarebbero compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, come argomentato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16/2009 a proposito dell'interpretazione del citato art. 1, comma 557, non ha alcun rilievo ai fini dell'interpretazione della norma di cui all'art. 9, comma 2-*bis* del d.l. 78/2010, che ha la finalità di cristallizzare le risorse che alimentano il fondo per la contrattazione decentrata, a prescindere da ogni valutazione circa la provenienza delle risorse stesse

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania rende il parere nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014.

IL RELATORE

f.to Primo Ref. Innocenza Zaffina

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Ciro Valentino

Depositato in Segreteria in data 29 gennaio 2014

Il Direttore del servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi